



04983-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Sent. n. sez. 2272/2022
CC - 29/11/2022
R.G.N. 29901/2022

**SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

Composta da:

SERGIO BELTRANI
LUIGI AGOSTINACCHIO
MARIA DANIELA BORSELLINO
EMANUELE CERSOSIMO
MARCO MARIA MONACO

- Presidente -
- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

5

avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di SONDRIO

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

letta le conclusioni del difensore, avv. (omissis) che ha insistito nell'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/07/2022 il Tribunale di Sondrio ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. in data 30/06/2022 nei confronti di (omissis), indagato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita di un'autovettura, oggetto di contratto di *leasing*).

2. Avverso l'ordinanza ricorre il difensore del [REDACTED] sulla base di un unico motivo, con il quale eccepisce l'erronea applicazione della legge penale ai sensi

la

dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. sostenendo che la società concedente non aveva inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa, a seguito dell'omesso pagamento di alcune rate, per un importo peraltro inferiore a quello indicato nel provvedimento di sequestro, con la conseguenza che la protrazione del possesso dell'autovettura non poteva ritenersi illecito; con lettere di messa in mora, il rimedio caducatorio era stato soltanto prospettato, in caso di protrazione dell'inadempimento, senza operatività *ipso iure*.

2.1. Con memoria difensiva del 23 novembre 2022, il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, contestando le conclusioni del Procuratore Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo che reitera quanto dedotto in sede di riesame, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.

2. Il tribunale, infatti, ha escluso errori sulla legge extra penale, in quanto dalle diffide inviate al (omissis), si evinceva l'intenzione della società concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto qualora non fosse pervenuto entro quindici giorni il pagamento delle rate scadute, con esplicita richiesta di restituzione del mezzo in caso di perdurante inadempimento, in conformità con il regolamento negoziale.

È stato correttamente ritenuto sussistente, pertanto, il fumus del delitto di appropriazione indebita per l'omessa restituzione del bene al legittimo proprietario, rilevando dal comportamento tenuto dal detentore, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso (sez. 2, n. 42977 del 02/10/2014, Di Giacomo, Rv. 260473-01; in motivazione, la Corte ha sostenuto che la inottemperanza alla richiesta di restituzione di un bene preso a noleggio, a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore, implica la rilevanza penale della condotta nonostante il mancato esercizio della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/11/2022

Il Consigliere estensore

Luigi Agostinacchio



Il Presidente

Sergio Beltrami



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

6 FEB. 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cancelliere

Claudia Pignatelli

